

N. CXXX - Legge relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro.

30 dicembre 2010

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- Visto il Trattato del Laterano, sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;
- Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;
- Vista la legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, n. LXXI;
- Visto lo scambio di Note S. Sede – Italia 26 aprile – 24 giugno 2002;

preambolo

-considerato che il 17 dicembre 2009 lo Stato della Città del Vaticano ha concluso con l'Unione Europea una nuova Convenzione Monetaria confermando l'adozione dell'euro come propria moneta ufficiale, con conseguente conferimento del corso legale alle banconote e monete in euro;

-considerata la Decisione della Banca Centrale Europea del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (2003/205/CE e BCE/2003/4);

-considerato l'indirizzo della Banca Centrale Europea, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2003/5);

-considerata la Decisione della Banca Centrale Europea del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e all'indirizzo della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro;

ha ordinato e ordina quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

Articolo 1
(Diritto d'autore sulle banconote in euro)

La Banca Centrale Europea è titolare dei diritti d'autore sui disegni delle banconote in euro.

Lo Stato della Città del Vaticano tutela sul proprio territorio i diritti d'autore della Banca Centrale Europea in tema di riproduzione delle banconote in euro.

Articolo 2
(Tagli e specifiche)

La prima serie di banconote in euro comprende sette tagli con valori compresi tra 5 euro e 500 euro, raffiguranti il tema "Epoche e stili in Europa", aventi le caratteristiche essenziali di cui al comma successivo.

Valore nominale (EUR)	Dimensioni	Colore dominante	Disegno
5	120 × 62 mm	Grigio	Classico
10	127 × 67 mm	Rosso	Romanico
20	133 × 72 mm	Blu	Gotico
50	140 × 77 mm	Arancione	Rinascimentale
100	147 × 82 mm	Verde	Barocco e rococò
200	153 × 82 mm	Giallo-marrone	Architettura del ferro e del vetro
500	160 × 82 mm	Viola	Architettura moderna del XX secolo

I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte (recto) e di ponti sul retro (verso). Tutti i tagli sono caratteristici dei diversi periodi dell'arte europea sopra indicati. Tra gli elementi del disegno figurano: il simbolo dell'Unione europea; il nome della valuta negli alfabeti latino e greco; l'acronimo della Banca Centrale Europea nelle diverse lingue ufficiali; il simbolo © a indicare che il diritto d'autore appartiene alla Banca Centrale Europea; la firma del presidente della Banca Centrale Europea.

Articolo 3
(Regole sulla riproduzione delle banconote in euro)

Per "riproduzione" si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte

della banconota in euro come specificato nell'art. 2, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, come il colore, le dimensioni e l'uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l'impressione generale di una banconota in euro, indipendentemente:

- a) dalla dimensione dell'immagine;
- b) dal materiale o dai materiali ovvero dalla tecnica o dalle tecniche usate per produrla;
- c) dalla circostanza che siano stati aggiunti o meno all'immagine elementi o illustrazioni non provenienti da banconote;
- d) dalla circostanza che il disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli, sia stato alterato o meno.

Sono considerate illecite le riproduzioni che la generalità del pubblico possa confondere per banconote in euro originali.

Sono considerate lecite, in quanto non sussiste da parte della generalità del pubblico il pericolo di confusione con banconote in euro originali, le riproduzioni conformi ai seguenti criteri:

a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritta nell'art. 2, a condizione che le dimensioni delle stesse siano pari almeno al 125% ovvero al massimo al 75%, sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta nell'art. 2;

b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come descritta nell'art. 2, a condizione che le dimensioni delle stesse siano pari almeno al 200% ovvero al massimo al 50%, sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta nell'art. 2;

c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell'art. 2, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota;

d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell'originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell'art. 2;

e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote;

f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, a condizione che:

1) la parola SPECIMEN sia stampata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere; la lunghezza della parola SPECIMEN sia pari almeno al 75% della lunghezza della riproduzione e l'altezza sia almeno pari al 15% dell'ampiezza della riproduzione, e tale parola sia in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro come descritta nell'art. 2;

2) la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione originale non ecceda i 72 dpi.

Le richieste di riproduzione di banconote in euro non in linea con i criteri di cui al comma precedente e in quanto non siano confondibili da parte della generalità del pubblico con le banconote in euro originali descritte nell'art. 2, sono inviate dalla Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile alla Banca d'Italia, se provengono dallo Stato della Città del Vaticano, ovvero alla Banca Centrale Europea se provengono da altri Stati.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, va informata la Banca Centrale Europea quando:

a) non è ragionevolmente possibile stabilire l'origine della riproduzione irregolare;

b) la riproduzione irregolare sia stata o sarà prodotta nel territorio di diversi Stati membri dell'Unione Europea;

c) la riproduzione irregolare sia stata o sarà prodotta all'esterno del territorio degli Stati membri dell'Unione Europea.

La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'Italia, fornisce alla Banca Centrale Europea le informazioni di cui al presente articolo.

Le regole sulla riproduzione delle banconote in euro si applicano altresì alle banconote in euro ritirate o che abbiano perso il loro corso legale.

Articolo 4

(Sostituzione di banconote mutilate o danneggiate)

La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'Italia, su richiesta e alle condizioni stabilite nel successivo comma 2, sostituisce le banconote in euro originali aventi corso legale mutilate o danneggiate nei seguenti casi:

a) qualora sia presentato più del 50% della banconota in euro;

b) qualora sia presentato il 50% o meno della banconota in euro, nel caso il richiedente

possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte.

In aggiunta a quanto stabilito al precedente comma, la sostituzione delle banconote in euro aventi corso legale danneggiate o mutilate deve avvenire conformemente alle seguenti ulteriori condizioni:

a) in caso di dubbio circa la titolarità delle banconote in capo al richiedente, ovvero circa l'autenticità delle banconote stesse, il richiedente deve fornire la propria identità;

b) nel caso in cui siano presentate banconote macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate, è necessario che venga fornita una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione;

c) qualora le banconote in euro siano state scolorite dall'attivazione di dispositivi antifurto e siano presentate da soggetti che maneggiano professionalmente le banconote in euro quali quelle indicate all'art. 4 della legge sulla frode e contraffazione 30 dicembre 2010 n. CXXVIII, è necessario che venga fornita, da parte dei soggetti che maneggiano professionalmente le banconote in euro, una dichiarazione scritta sulla causa e sulla natura dell' annullamento;

d) qualora le banconote in euro siano state mutilate o danneggiate in blocco a causa dell'utilizzo di dispositivi antifurto, le banconote in questione devono essere presentate in raggruppamenti di 100 banconote, a condizione che l'ammontare di banconote presentate sia sufficiente a formare tali raggruppamenti.

Salvo quanto disposto nel precedente comma:

a) nei casi in cui la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'Italia, abbia la certezza o motivi sufficienti di ritenere che le banconote in euro siano state intenzionalmente mutilate o danneggiate, rifiuta la sostituzione e trattiene le banconote al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione ad altra Banca Centrale Nazionale. Tuttavia, la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'Italia, sostituisce le banconote in euro mutilate o danneggiate se ha la certezza o motivi sufficienti di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di mutilazione o danneggiamento modesto, perché recano ad esempio annotazioni, numeri o brevi frasi, non sono in linea di principio considerate intenzionalmente mutilate o danneggiate;

b) nei casi in cui la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'Italia, abbia la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, la sostituzione delle banconote in euro mutilate o danneggiate le trattiene, a fronte di apposita ricevuta, al fine di presentarle per competenza al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello

Stato della Città del Vaticano.

Salvo quanto disposto ai commi precedenti, la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'Italia, può distruggere le banconote in euro mutilate o danneggiate o loro frammenti, a meno che per le vigenti disposizioni debbano essere conservate o restituite al richiedente.

La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile designa un unico organo che adotti le decisioni in merito alla sostituzione delle banconote in euro mutilate o danneggiate e ne informa la Banca Centrale Europea.

Articolo 5

(Imposizione di un corrispettivo per la sostituzione di banconote mutilate o danneggiate)

La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'Italia, impone il pagamento di un corrispettivo in capo ai soggetti che maneggiano professionalmente le banconote quando questi facciano richiesta, ai sensi dell'art. 4, di sostituire banconote in euro aventi corso legale mutilate o danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto.

Il corrispettivo ammonta a 10 centesimi di euro per banconota in euro mutilata o danneggiata.

Il corrispettivo è imposto solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro. Il corrispettivo è imposto su tutte le banconote in euro sostituite.

Non viene imposto il pagamento di alcun corrispettivo nell'ipotesi di banconote in euro mutilate o danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, tentati o consumati.

Articolo 6

(Ritiro delle banconote in euro)

Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro è regolato mediante decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, pubblicata per informazione generale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e in altri mezzi di comunicazione, che stabilisce:

- a) il tipo o la serie di banconote in euro che devono essere ritirati dalla circolazione;
- b) la durata del periodo di sostituzione;

- e) la data a partire dalla quale il tipo o la serie di banconote in euro non avrà più corso legale;
- d) il trattamento delle banconote in euro presentate dopo la scadenza del periodo di ritiro o dopo che queste abbiano cessato di avere corso legale.

La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile pubblica, a proprie spese, nei mezzi di comunicazione dello Stato, qualsiasi decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea concernente il ritiro di un tipo o una serie di banconote in euro, in conformità con le istruzioni eventualmente impartite dal Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.

Articolo 7

(Attuazione dei provvedimenti, per contrastare le riproduzioni irregolari)

Sono considerate irregolari le riproduzioni illecite ai sensi dell'art. 2, così come quelle che violano il diritto d'autore della Banca Centrale Europea sulle banconote in euro, in specie quando influenzano negativamente la reputazione delle banconote in euro.

Qualora la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile venga a conoscenza di una riproduzione irregolare nel proprio territorio nazionale, ne informa la Banca d'Italia e, con comunicazione predisposta dalla Banca Centrale Europea, ordina all'autore della riproduzione irregolare di interromperne la produzione e, se opportuno, al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa.

Qualora la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile venga a conoscenza dell'esistenza di una riproduzione irregolare disponibile in formato elettronico su siti web, tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere alla riproduzione irregolare in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, la Direzione medesima per il tramite della Banca d'Italia, ne informa immediatamente la Banca Centrale Europea, ed esegue le misure adottate da quest'ultima per rimuovere la riproduzione irregolare dalla localizzazione elettronica.

Qualora l'autore della riproduzione irregolare non rispetti l'ordine emesso ai sensi del precedente comma, la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'Italia, ne informa immediatamente la Banca Centrale Europea.

Le sanzioni irrogate dalla Banca Centrale Europea in forza del Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, nonché le decisioni inerenti la propedeutica procedura di infrazione, vengono comunicate al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano che le rende efficaci ed esecutive nello Stato.

Qualora nello Stato penda una autonoma procedura, anche preliminare, per violazione della

normativa penale vaticana, in ordine alla riproduzione irregolare di euro, ivi compresa la violazione dei relativi diritti d'autore, il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, informa la Banca Centrale Europea.

La Banca Centrale Europea, relativamente alle procedure di infrazione ai sensi del Regolamento 2539/98, può delegare il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano a compiere atti istruttori a norma dell'art.149 e seguenti del codice di procedura penale.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2011.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 20 dicembre 2010.

L'originale della presente legge medesima, munita del Sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Città del Vaticano, trenta dicembre duemilaedieci

GIOVANNI Card. LAJOLO, Presidente

Visto

Il Segretario Generale del Governatorato

+ Carlo Maria Viganò